

STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze”

1. Costituzione della Fondazione, denominazione e durata

- 1.1. È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione “Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze”. 1.2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate. La fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale. 1.3. La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. Scopo, Finalità ed attività istituzionali

2.1. La Fondazione persegue lo scopo di favorire lo sviluppo di conoscenze e capacità operative avanzate per le esigenze della Pubblica Amministrazione, delle imprese e del terzo settore, per l’innovazione in ambito scientifico, tecnologico e umanistico, e per la qualificazione dei profili e dei processi formativi di carattere professionalizzante. Si propone inoltre di fornire il necessario sostegno allo sviluppo di iniziative didattiche e scientifiche dell'Università di Firenze nell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia e oltre. Per il conseguimento dello scopo, la fondazione potrà promuovere o aderire a progetti di ricerca, di formazione e di cooperazione a carattere nazionale ed internazionale.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre le seguenti attività istituzionali:

- a) promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento;
- b) promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e ricerca scientifica in materie di particolare interesse, anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività professionale e di studio;
- c) istituire borse di studio destinate a facilitare l’accesso alla professione di giovani laureati che ne siano meritevoli;
- d) attuare iniziative di informazione utili alle istituzioni, alla comunità locale e metropolitana ed alla pubblica opinione, anche mediante studi e ricerche;
- e) coordinare e pubblicizzare le attività formative;
- f) organizzare incontri, convegni e seminari di studio;
- g) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
- h) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- i) promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza;
- j) costituire biblioteche ed attivare iniziative editoriali;
- k) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;

- l) promuovere ed organizzare ai fini didattici e di ricerca ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri nelle finalità e negli scopi della stessa;
- m) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità della fondazione stessa;
- n) favorire il conseguimento da parte della comunità dei benefici scaturenti dall'informazione, sia partecipando ad accrescerne lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni del territorio e dei cittadini;
- o) sviluppare e partecipare ad attività di cooperazione allo sviluppo;
- p) sviluppare progetti di ricerca e formazione per privati, imprese, enti pubblici e privati in genere.

Nel perseguimento dei suoi fini, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti ed organismi, promuovendone e sostenendone le attività finalizzate alla elevazione culturale, sociale e professionale.

2.2. Alla Fondazione potranno partecipare università, centri di ricerca, agenzie, scuole, fondazioni, enti ed imprese locali, nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, che condividano gli scopi della Fondazione e che operino nell'ambito delle attività della Fondazione a livello locale, nazionale e/o internazionale.

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, in proprietà o in diritto di superficie, e mobili registrati, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statuari;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o comunque detenuti;
- d) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività che contribuisca direttamente o indirettamente al suo sviluppo sociale, economico e scientifico, che sia ritenuta complementare, sinergica o comunque utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

3.2. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e privati, che non siano in conflitto con gli scopi e le finalità della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà operare in tutto il territorio nazionale e/o all'estero.

4. Sede

4.1. La sede della Fondazione è posta in Prato, presso la sede di Prato dell'Università degli Studi di Firenze, alla Piazza dell'Università, 1.

4.2. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

5. Fondo di dotazione

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo; il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dal patrimonio della società PIN Società Consortile a r.l. – servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, alla data di trasformazione della stessa in Fondazione, per la quota destinata a tale titolo;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) da eventuali contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, dall'Università degli Studi di Firenze, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- f) dagli utili netti che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

5.2. In caso di recesso di un Fondatore:

- la quota che questi ha versato non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione;
- le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

6. Fondo di gestione

6.1. Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, dall'Università degli Studi di Firenze o da altri enti pubblici o privati;
- d) dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei partecipanti che non siano destinati al fondo di dotazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) dai fondi destinati da Enti e organismi pubblici nazionali e sovranazionali, compresi quelli provenienti dalla Unione Europea, alle attività oggetto della Fondazione;
- g) dallo stesso patrimonio, nella misura massima non eccedente il 30% (trenta per cento) dell'importo originariamente costituente il fondo di dotazione, da prelevarsi in una o più volte, anche nel corso di più esercizi ma in modo da non superare, complessivamente, il limite di cui sopra, qualora non fossero sufficienti per le attività istituzionali dell'ente le risorse di cui alle precedenti lettere del presente articolo.

6.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 5.1 lettera e). La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

6.3. I Fondatori e i Partecipanti possono devolvere alla Fondazione contributi in denaro per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione medesima. L'esecuzione di detti progetti è regolata da specifica convenzione stipulata tra il Fondatore o il Partecipante e la Fondazione medesima. Detti contributi non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del Fondatore o del Partecipante disponente. In caso di violazione dell'obbligo di destinazione, l'attribuzione patrimoniale si risolve e il disponente ha diritto di pretendere il rimborso o la restituzione, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo.

7. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo, e predispone il bilancio

consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui all'art. 14.8.

7.3. Il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione deve essere corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

7.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi deliberati.

7.5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.6. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili

8. Fondatori

8.1. Sono Fondatori i soggetti già soci della società PIN Società Consortile a r.l.- Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze, che hanno partecipato alla trasformazione di quest'ultima in Fondazione.

8.2. Possono divenire fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, le società, gli enti, le scuole, le fondazioni, le associazioni od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. La nomina a Fondatore, successivamente alla nascita della Fondazione, viene deliberata dall'Assemblea dei Fondatori a quel momento esistenti con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli stessi.

I soggetti interessati a divenire Fondatori devono avanzare domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente, con specifica indicazione in tale caso dei dati anagrafici del rappresentante legale o organico;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente;
- c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- e) l'entità dei contributi, liberalità, conferimenti che intende effettuare;
- f) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda, secondo quanto stabilito da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

8.3. I Fondatori possono in ogni tempo ulteriormente contribuire al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in denaro o in natura o prestazioni d'opera secondo le modalità e forme proposte dall'interessato, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

9. Sostenitori.

9.1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, le società, gli istituti di credito, gli enti, le scuole, le fondazioni, le associazioni o altre istituzioni, anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, una tantum o annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, rendendosi disponibili a cooperare con quest'ultimo alla focalizzazione degli obiettivi della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. In nessun caso il Sostenitore avrà diritto al rimborso del o dei contributi versati.

9.2. I soggetti aventi detti requisiti e che intendono sostenere la Fondazione devono avanzare domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente, con specifica indicazione dei dati anagrafici del rappresentante legale o organico;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente;
- c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- e) l'entità dei contributi, liberalità, conferimenti che intende effettuare;
- f) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda, secondo quanto stabilito da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, che delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.

10. Esclusione e recesso

10.1. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali promesse;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2. L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione della persona giuridica Fondatore, a qualsiasi titolo o causa sia essa dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione, apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
- c) sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto.

Il Fondatore escluso, ove ritenga infondata o illegittima l'esclusione, che deve essergli comunicata con raccomandata a.r. o pec entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera, può chiedere – entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione – che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea dei Fondatori, che dovrà essere appositamente convocata e delibererà a maggioranza dei 2/3 (due terzi), escluso dal computo il soggetto da escludere. L'efficacia della delibera di esclusione resterà sospesa in caso di ricorso all'Assemblea fino alla delibera di quest'ultima.

10.3. I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via p.e.c. ed ha efficacia al momento della ricezione della comunicazione medesima.

10.4. La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita delle qualifiche eventualmente rivestite all'interno degli organi della Fondazione stessa, cessando immediatamente di farne parte.

10.5. In ogni caso di recesso o esclusione, i Fondatori non avranno diritto ad alcun rimborso di quote, contributi, apporti e tutto quanto altro versato alla Fondazione.

11. Organi della Fondazione

11.1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Ove nominati, sono organi della Fondazione:

- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

12. Presidente della Fondazione

12.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità e nel rispetto dei vincoli di designazione indicati nel successivo art.13.3 lettera b).

12.2. Spetta al Presidente l'amministrazione ordinaria della Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina o successivamente. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

12.3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori.
12.4. Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano per età.

13. Assemblea dei Fondatori

13.1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, ciascuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o da un delegato dell'ente stesso.

13.2. Ogni Fondatore può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata agli atti della Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega medesima. Ogni componente dell'Assemblea dei Fondatori può essere portatore al massimo di una delega.

13.3. L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentano almeno un terzo (1/3) degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea dei Fondatori:

- a) determina le linee di indirizzo strategico, le direttive generali di azione ed i programmi di intervento della Fondazione, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca in presenza di una giusta causa i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) su designazione dell'Università di Firenze, 1 (uno) su designazione del Comune di Prato, 1 (uno) su designazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, ne definisce i compensi in base alle deleghe gestionali attribuite, nei limiti della normativa vigente, e ne delibera la revoca in presenza di giusta causa;
- c) nomina, con il gradimento dei soci fondatori Università di Firenze e Comune di Prato, il Presidente della Fondazione, del quale determina il compenso nei limiti della normativa vigente, e, ove lo ritenga opportuno, nomina anche il VicePresidente;
- d) delibera in merito all'ammissione di Fondatori e sul ricorso di questi ultimi in caso di esclusione;
- e) autorizza, con il quorum rafforzato dei 3/4 (tre quarti), il Consiglio di Amministrazione ad adottare le modifiche dello Statuto che siano conformi allo scopo della Fondazione;
- f) nomina e revoca in presenza di giusta causa i componenti dell'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- h) può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- i) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

- j) delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Fondatori sullo scioglimento, nominando uno o più liquidatori, o sulla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- k) delibera la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle Fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.

14. Convocazione e quorum dell'Assemblea dei Fondatori

14.1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato al Consiglio di Amministrazione, tramite p.e.c., mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono invitati a partecipare anche gli amministratori, il Direttore – se nominato – e i membri effettivi dell'organo di controllo, senza diritto di voto, con un preavviso di giorni 15 (quindici) mediante le medesime modalità di convocazione dei Fondatori. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche in altro luogo del territorio metropolitano.

14.2. In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori, gli Amministratori e i Sindaci o il Sindaco Unico, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Fondatori è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi, si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

14.3. L'Assemblea dei Fondatori può tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono. E', pertanto, necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione a distanza, la documentazione predisposta per la riunione; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si svolga in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.4. Ogni Fondatore può esprimere un voto nell'Assemblea dei Fondatori.

14.5. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, fatti salvi i quorum previsti nei precedenti articoli 8 comma 8.2 e 13 comma 13.3 punto e). Sono fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti nel presente Statuto per specifiche materie.

14.6. I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Fondatori sono determinati in base alla somma del numero totale dei Fondatori esistenti.

14.7. L'Assemblea dei Fondatori regolarmente convocata e costituita delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto in modo vincolante per tutti i Fondatori, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.8. L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alle attività svolte dalla Fondazione.

14.9. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, il Presidente è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso spetta dirigere e regolare lo svolgimento della adunanza nonché accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

14.10. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

14.11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, se presente, dal notaio. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

15. Consiglio di Amministrazione

15.1. L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori, in ossequio ai vincoli di designazione di cui al superiore art. 13.3. lettera b).

15.2. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.3. Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi.

15.4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

15.5. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

15.6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedere a tale convocazione l'Organo di Controllo senza indugio.

15.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, nel rispetto delle norme statutarie sulle designazioni di cui all'art. 13 comma 13.3 lettera b), purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Fondatori che potrà confermarli o sostituirli. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e, fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, devono limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

16. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni volta in cui lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

16.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante p.e.c., mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore, dei Sindaci effettivi e del Direttore – se nominato.

In caso di necessità e urgenza, il termine per la comunicazione dell'avviso potrà essere ridotto a 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il

diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Il Direttore – se nominato – partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono, e quindi alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dei Fondatori.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario o il notaio, nei casi di modifiche statutarie o operazioni straordinarie, per la redazione del verbale.

16.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal VicePresidente, se nominato. In caso di impedimento del VicePresidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

16.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione assunta col voto del Presidente.

16.6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Fondatori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) approva il piano pluriennale delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Fondatori;
- c) sottopone all'Assemblea dei Fondatori le richieste di ammissione di nuovi Fondatori;
- d) delibera sulla esclusione dei Fondatori;
- e) definisce le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Fondatori;
- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- g) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- h) approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori relative alle entrate, ai redditi e agli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
- i) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni una tantum, annuali o pluriennali;

- j) assume le determinazioni di cui all'art.6.1 lettera g) nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti;
- k) può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
- l) con autorizzazione adottata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei Fondatori, può modificare lo Statuto della Fondazione in conformità allo scopo della medesima;
- m) delibera sull'individuazione di unità locali e sedi secondarie;
- n) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni e altri enti e istituzioni;
- o) delibera in merito alla eventuale adozione del Codice Etico e del regolamento;
- p) delibera in merito ad eventuali garanzie richieste ai fini dell'attuazione del progetto di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- q) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

16.7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, al VicePresidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i poteri e stabilendo i limiti delle deleghe; potrà anche revocare le dette deleghe in ogni tempo.

Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare e revocare un Direttore, con provate competenze gestionali ed organizzative adeguate al ruolo, definendone il contratto, le relative funzioni e i compensi.

Il Consiglio di amministrazione può infine nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico.

16.8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori.

16.10. Il compenso del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

16.11. I consiglieri che non partecipano senza adeguata giustificazione, nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

17. Direttore

17.1. Il Direttore, ove nominato, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

17.2. Il Direttore partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

17.3. Il Direttore gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione decida di stabilire, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della gestione economica e finanziaria dei fondi di dotazione e di gestione;

- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni stipulate dalla Fondazione per quanto concerne gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
- dirige il personale della Fondazione;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, della Fondazione;
- esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria su ogni argomento a lui sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

18. Organo di Controllo

18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso.

18.2. In caso di organo monocratico, il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero competente.

18.3. In caso di organo collegiale (collegio Sindacale), esso si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Tutti i membri devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente.

18.4. L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.5. All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

18.6. All'Organo di Controllo spetta la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti.

E' comunque data facoltà all'Assemblea dei Fondatori di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori.

18.7. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.

18.8. I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

19. Scritture contabili e bilancio

19.1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

19.2. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini previsti per le società per azioni.

20. Comitato Scientifico

20.1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico composto da un massimo di numero 5 membri, tra cui un Coordinatore, la maggioranza dei quali designati dall'Università di Firenze e i restanti scelti dal Consiglio di

Amministrazione tra professori universitari, eminenti personalità del diritto, della cultura, dell'economia, dell'imprenditoria, della società civile e comunque dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati anche più volte.

20.2. Le cariche di componente del Comitato Scientifico e componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

20.3 La carica di componente del Comitato Scientifico è a titolo gratuito.

20.4. Il Comitato scientifico:

- a) coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della stessa;
- b) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- c) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione stessa e le voci più autorevoli della cultura nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

21. Personale della Fondazione

21.1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

22. Codice etico e regolamento interno

22.1. La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione predispone altresì, e l'Assemblea dei Fondatori approva, l'eventuale regolamento interno della Fondazione per quanto necessario ad assicurarne il miglior funzionamento.

23. Operazioni Straordinarie

23.1. Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42 bis e 2500 octies del Codice Civile e articolo 13.3 lettera j) del presente Statuto.

24. Scioglimento, liquidazione e devoluzione

24.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile. Per l'esecuzione della liquidazione, l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori.

24.2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, del patrimonio residuo all'esito della liquidazione, i beni di proprietà della Fondazione (immobili,

mobili, attrezzature, etc.) saranno devoluti all'Università degli Studi di Firenze che dovrà destinarli ad attività didattiche decentrate sui territori degli Enti Territoriali facenti parte della Fondazione e, ove da questa in tal modo non utilizzati, saranno devoluti a scopi di pubblica utilità all'interno dell'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia. Eventuali ulteriori attività patrimoniali residue saranno devolute a scopi di pubblica utilità, con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale.

Se lo scioglimento della Fondazione fosse motivato dalla volontà di costituire altra Fondazione o ente o organismo con le medesime finalità, il patrimonio residuo sarà devoluto a tale nuova Fondazione, ente o organismo.

25. Clausola di chiusura

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione.

26. Foro Competente

26.1. Il Tribunale di Prato è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Soci Fondatori, Sostenitori, organi e/o suoi membri o terzi, relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.